



**MEDIAMARKET S.p.A.
PROTECTION SMARTWATCH**

**PROTEZIONE DA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE
N° AXEMWSW24**

Set informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

ASSICURAZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE SMARTWATCH



DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXERIA Francia: registrata al RCS di Lione al n. 352 893 200, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011

Prodotto: PROTECTION SMARTWATCH

N° AXEMWSW24

Febbraio 2024 - DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Questo documento informativo fornisce una sintesi delle garanzie assicurative e delle principali esclusioni di polizza. Le informazioni complete su questa polizza sono disponibili su richiesta nei punti vendita Mediaworld o online sul sito www.mediaworld.it.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione **PROTECTION SMARTWATCH** è una garanzia che prevede nel caso di Danno Materiale Accidentale la riparazione oppure la sostituzione dell'Apparecchio Assicurato o l'emissione di un Buono d'Acquisto in caso di irreparabilità o indisponibilità di un Apparecchio di Scambio.



Che cosa è assicurato?

APPARECCHIO ASSICURATO: Il bene nuovo acquistato nel reparto Indossabili e Wearables (Smartwatch, Sportwatch, Smartband, AppleWatch), comprensivo degli accessori, acquistato in un punto vendita o sul sito di commercio elettronico a marchio Mediaworld, come risultante dal Documento di Acquisto.

✓ **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE:** Evento determinato da danno esteriormente visibile che pregiudichi il funzionamento del bene generato da un Incidente.

Le coperture contrassegnate con il simbolo (verde ✓) si intendono incluse nella polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il Danno Materiale Accidentale degli accessori se venduti separatamente all'Apparecchio assicurato.
- ✗ I Danni Materiali Accidentali a parti esterne dell'Apparecchio Assicurato che non ne pregiudicano il funzionamento (ad es rigature, graffi e scalfitture).
- ✗ I Danni Materiali Accidentali o i malfunzionamenti dell'Apparecchio Assicurato di qualsivoglia natura, rientranti nella garanzia legale del Costruttore e/o del Distributore.
- ✗ I Danni Materiali Accidentali causati da un uso improprio dell'Apparecchio Assicurato o da negligenza, anche da parte di Terzi.
- ✗ I Danni Materiali Accidentali o i Guasti dovuti a incidenti elettrici riferibili o causati dalla rete elettrica, a siccità, all'ossidazione, alla presenza di polveri oppure ad una temperatura eccessivamente elevata, nonché a modifiche delle caratteristiche originali, anche da chiunque eseguite.
- ✗ I difetti seriali e il Danno oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore.



Ci sono limiti di copertura?

! La Protezione assicurativa prevede:

- in caso di **Adesione a 12 mesi: 1 sinistro indennizzato/liquidato** nel periodo di vigenza del contratto;
- in caso di **Adesione a 24 mesi: 1 sinistro indennizzato/liquidato nei primi 12 mesi di vigenza della copertura, 1 sinistro indennizzato/liquidato nei secondi 12 mesi di vigenza della copertura.**

! In caso di irreparabilità dell'Apparecchio Assicurato verrà dato all'Assicurato un Buono di Acquisto omni-canale il cui valore il cui valore corrisponde al 80% del prezzo di acquisto dell'Apparecchio Assicurato. In tutti i casi al netto di IVA qualora l'Assicurato sia titolare di Partita IVA.

Tale Buono d'Acquisto potrà essere utilizzato presso la rete di vendita Media World o tramite il sito on-line www.mediaworld.it entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione. Non è cedibile né frazionabile



Dove vale la copertura ?

- ✓ La copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, ai fini della liquidazione il Bene Assicurato deve essere disponibile per la presa in carico e la successiva perizia in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Completare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito <https://mediaworldprotection.it> , a partire dal 2° giorno successivo all'acquisto della garanzia assicurativa , seguendo le istruzioni utili per ricevere l'Attestato di conferma.
- Conservare una copia dell'Attestato di conferma e il Documento di Acquisto.
- In caso di denuncia di sinistro, seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia S.r.l., che opera quale intermediario assicurativo, iscritta al RUI nr. B000066743, e su incarico di MediaMarket provvede alla gestione amministrativa del sinistro.
- In caso di **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE**: non procedere in proprio alla riparazione e non dare incarico per la riparazione ad un centro assistenza di propria scelta.
- Comunicare a SPB, entro 15 giorni, il nuovo numero di serie, marca e modello dell'Apparecchio sostitutivo, a pena di decadenza dalla copertura assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato contestualmente all'acquisto dell'Apparecchio assicurato nei punti vendita a marchio Mediaworld. Sono ammesse tutte le forme di pagamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura PROTECTION SMARTWATCH si perfeziona il giorno dell'adesione per una durata di 12 o 24 mesi a scelta dell'Aderente ed entra in vigore a partire dalla data di acquisto o dalla data di consegna dell'Apparecchio Assicurato, se successiva.
- La copertura cessa alla sua naturale scadenza, **oppure al primo sinistro liquidato in caso di adesione per una durata di 12 mesi oppure al secondo sinistro liquidato in caso di adesione per 24 mesi.**



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza.

ASSICURAZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE PROTECTION SMARTWATCH

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: **AXERIA** Francia: registrata al RCS di Lione al n. 352 893 200, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011

Prodotto: **PROTECTION SMARTWATCH**



Marzo 2024 - DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

AXERIA con sede legale in 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON CEDEX 03, capitale sociale 38.000.000 euro, registrata al RCS di Lione al n. 352 893 200, che agisce in Italia in regime di LPS, soggetto a vigilanza da parte dell'**ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de resolution con sede in Parigi**, Place de Budapest - CS 92459 - Francia. **La Società** è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa danni in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011. L'Assicurazione è stipulata con la suddetta Società.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 91 CAP, il patrimonio netto della Società ammonta a 40.326.219€; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente 38.000.000€ e a 14.041.701€.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni SCR (solvency capital requirement) et MCR (minimum capital requirement), corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è reciprocamente pari a 197% e 736% del MCR.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.




Che cosa non è assicurato?

Ad integrazione di quanto espresso nel DIP si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- derivanti da fenomeni di Catastrofe Naturale;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'Assicurato;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il numero di serie dichiarato all'atto della adesione e il numero di serie del prodotto malfunzionante.

 Ci sono limiti alla copertura?	
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Ad integrazione di quanto già riportato nel DIP si pongono all'attenzione all'Aderente le seguenti ulteriori avvertenze.	
Cosa fare al momento dell'adesione?	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'assicurato deve denunciare l'evento a SPB Italia S.r.l., quale incaricata della gestione amministrativa del sinistro su richiesta di MediaMarket, nel momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro.</p> <p>Come Procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munirsi del Documento di Acquisto (scontrino) • Collegarsi al sito www.mediaworldprotection.it • Inserire Codice di attivazione "Numero di contratto" e data di acquisto presenti sul Documento di Acquisto • Seguire le istruzioni indicate sul sito • Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto "Documenti giustificativi" • Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero 02 86 31 19 64 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali) • In ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti con comunicazione scritta a SPB ITALIA o all'Assicuratore <p>Ai fini della liquidazione del Sinistro, l'Assicurato dovrà fornire a SPB ITALIA la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una dichiarazione che descriva la dinamica esatta in cui è accaduto il Sinistro, specificando il modello e il numero di serie dell'Apparecchio Assicurato (Dichiarazione di Sinistro) • Copia del Documento di Acquisto • Copia dell'Attestato <p>Gestione da parte di altre imprese: su richiesta di MediaMarket la gestione amministrativa del sinistro e, pertanto, anche le attività di apertura e istruzione dei sinistri sono affidate ad SPB ITALIA S.r.l., con sede legale sita in Milano, Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano, Telefono: +39 02 86 50 27, Fax: +39 02 80 47 33, mail contatto@spbitalia.it, PEC spbitalia@pec.it. La valutazione finale del sinistro è sempre di competenza dalla Compagnia.</p> <p>Prescrizione: tutte le azioni derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative al rischio rese dall'Aderente in sede di conclusione del contratto o di completamento dell'adesione medesima, possono compromettere il diritto alla prestazione, come previsto anche dagli articoli 1892, 1893 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.
 Quando e come devo pagare?	
Ad integrazione di quanto già riportato nel DIP si precisa che	
Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.
Rimborso	Nella sola ipotesi di recesso, verrà rimborsato all'Aderente il premio pagato, al netto delle imposte di legge che sono a carico dell'Aderente.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.	
 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto alcun rinnovo automatico dell'assicurazione.

Ripensamento dopo la stipulazione	Sia nel caso di acquisto presso un punto vendita Media World sia nel caso di acquisto online, è data facoltà all' Aderente di recedere dal contratto assicurativo nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto/consegna, dandone comunicazione all' Assicuratore a mezzo di raccomandata RR o rivolgendosi al punto vendita Media World in cui si è effettuato l'acquisto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
PROTECTION SMARTWATCH è rivolto ai clienti di MediaMarket, marchio Mediaworld, che in occasione dell'acquisto del bene vogliano garantirlo contro il danno materiale accidentale, aderendo contestualmente all'offerta assicurativa che ha carattere accessorio rispetto all'acquisto principale.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 50% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Rivolgendosi al servizio reclami di AXERIA, posta : AXERIA 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON, email : service-reclamations@axeria-iard.fr . Sarà cura dell'Impresa dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'Intermediario	Rivolgendosi al servizio reclami di SPB ITALIA S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 52-54 - 20122 Milano, e-mail: reclami@spbitalia.it ; fax: (+39) 02.86.31.19.44. Sarà cura dell'Intermediario dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'IVASS	Qualora il Contraente, l'Assicurato o l'Aderente reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma); corredando l'esposto della documentazione relativa al Reclamo trattato. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.
PRIMA di RICORRERE all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge nr. 98 del 09 agosto 2013, come vigente).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE







L'adesione alla polizza collettiva è facoltativa e onerosa, l'Aderente può sottoscrivere il contratto contestualmente all'acquisto di un Bene e copre i Danni Materiali Accidentali, secondo le specifiche di seguito riportate.



CODIFICA PER FACILITARE LA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato "in grassetto" i termini ai quali viene dato il significato indicato nell'indice/glossario.

Affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito riportiamo la legenda:

 Che cosa è assicurato?	 Che obblighi ho?
 Che cosa non è assicurato?	 Quando e come devo pagare?
 Quali sono i limiti di copertura?	 Quando comincia la copertura e quando finisce?
 Dove vale la copertura?	 Come posso disdire la polizza?

AVVERTENZA: All'interno del presente documento sono stati inseriti alcune avvertenze con l'intento di evidenziare clausole riportanti oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Box di consultazione

Sono stati inoltre inseriti alcuni Box di consultazione con l'intento di rendere più chiaro ed immediato, anche attraverso esempi illustrativi, il contenuto delle Condizioni di Assicurazione. I box di Consultazione non hanno alcun valore contrattuale ma solo esplicativo, pertanto si raccomanda l'attenta lettura delle Condizioni di Assicurazione e delle clausole contrattuali a cui gli esempi fanno riferimento.

UN PORTALE WEB UNICO

<https://mediaworldprotection.it>

COMPLETA L'ADESIONE ALLA POLIZZA

a partire dal 2° giorno dall'acquisto della garanzia assicurativa

DENUNCIA UN SINISTRO

e segui le indicazioni in esso indicate.

*Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico: **02 86 31 19 64**
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*



INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	<u>09</u>
<u>1 – SEZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE</u>	<u>12</u>
<u>2 – SEZIONE COMUNE A TUTTE LE COPERTURE</u>	<u>13</u>
<u>3 – IN CASO DI SINISTRO</u>	<u>15</u>
<u>4 – PROCEDURA DI INDENNIZZO</u>	<u>16</u>
<u>5 – NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</u>	<u>17</u>
<u>ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	<u>24</u>

GLOSSARIO

le seguenti definizioni sono riportate nel corpo delle Condizioni di Assicurazione in grassetto.

▪ ACCESSORI/O

Elemento/i complementare/i all'**Apparecchio Assicurato**, fornito in origine dal Produttore al momento dell'acquisto unitamente all' **Apparecchio Assicurato**.

▪ ADERENTE

La persona fisica maggiorenne residente in Italia o la persona giuridica con sede in Italia, purché titolare di carta fedeltà MEDIAMARKET oppure preventivamente registrato sul sito <https://mediaworldprotection.it>, che abbia aderito alla presente assicurazione contestualmente all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ AFFINI

Suocero/a, nuora e cognato/i dell'**Assicurato**.

▪ APPARECCHIO ASSICURATO

Il prodotto nuovo acquistato dall'**Aderente** nel reparto INDOSSABILI E WEARABLES o APPLE WATCH (Smartwatch, Sportwatch, Smartband, Accessori Indossabili, Apple Watch), comprensivo degli **Accessori**, in un esercizio commerciale o attraverso i siti di commercio elettronico del **Contraente**, le cui caratteristiche sono riportate nell'**Attestato**.

È parificato all'**Apparecchio Assicurato** anche l'**Apparecchio Sostitutivo**, fornito dal Produttore o da MEDIAMARKET all'**Assicurato**, nell'ambito della garanzia del produttore o del venditore.

▪ APPARECCHIO di SCAMBIO

Un apparecchio nuovo o un **Apparecchio Ricondizionato**, identico per marca e modello all' **Apparecchio Assicurato**. Il valore dell'**Apparecchio di Scambio** non potrà essere superiore al **Valore dell'Apparecchio Assicurato**.

▪ APPARECCHIO RICONDIZIONATO

Bene usato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione a cura del Produttore o da un **Centro Tecnico Autorizzato** in cui tutte le funzioni principali e accessorie sono riportate allo stato originale, garantendo le stesse prestazioni di un prodotto a tutti gli effetti nuovo, eccetto il packaging e eventuali difetti estetici non rilevanti ai fini del corretto funzionamento del bene.

▪ APPARECCHIO SOSTITUTIVO

Bene fornito all'**Assicurato** in sostituzione dell'Apparecchio Assicurato malfunzionante nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità**

▪ ASSICURATORE / COMPAGNIA:

AXERIA, 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON.

▪ ASSICURATO

La persona fisica o giuridica che abbia aderito alla copertura assicurativa o la persona fisica, diversa dall'**Aderente**, di cui sia stato successivamente fornito il nominativo purché, in entrambe le ipotesi, sia stato indicato ogni dato anagrafico e sia effettiva proprietaria del **Bene Assicurato**.

▪ ATTESTATO

Attestazione di conferma ricevuta dall'**Assicurato** a completamento della procedura di Adesione, ricevuta via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato, contenente l'identificazione dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ BROKER

SPB ITALIA S.r.l. Socio Unico, Broker Assicurativo con sede in Corso Monforte 52/54 – 20122 -Milano, iscritta al RUI nr. B000066743 che, nella qualità, ha intermediato la stipula di polizza collettiva tra il Contraente e l'Assicuratore nell'interesse degli Aderenti/Assicurati

▪ **BUONO DI ACQUISTO OMNI-CANALE o BUONO DI ACQUISTO**

Titolo emesso da MEDIAMARKET su indicazione dell'Assicuratore riportante l'importo liquidato all'Assicurato e da utilizzare entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione presso la rete di vendita della società MEDIAMARKET o tramite il sito online www.mediaworld.it.

Il valore del **Buono di Acquisto** non potrà essere superiore al **Valore dell'Apparecchio Assicurato**, al netto di IVA qualora l'Assicurato sia titolare di Partita IVA. **Il buono non è cedibile né frazionabile.**

▪ **CARTA FEDELTA' MEDIAMARKET**

Carta fedeltà rilasciata da MEDIAMARKET ai propri clienti, personale e non cedibile, il cui numero è presente sul **Documento di Acquisto**.

▪ **CATASTROFE NATURALE**

Danni materiali causati dall'intensità anormale di un fenomeno naturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo alluvione, inondazione, frana, fango, siccità, terremoto).

▪ **CENTRO TECNICO**

Centro di riparazione selezionato ed approvato dall'Assicuratore

▪ **CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE**

Sezione della **Polizza** che disciplina integralmente i rapporti e i patti tra **Assicuratore** ed **Assicurato**.

▪ **CONSUMABILI:**

Componenti dell'**Apparecchio Assicurato** che devono essere rinnovati periodicamente, conformemente alle condizioni del bene e alle indicazioni definite dal produttore.

▪ **CONTRAENTE**

MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico , Via Furlanelli n 69, 240843 Verano Brianza (MB).

▪ **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE**

Evento determinato da danno esteriormente **visibile** che pregiudichi il funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** generato da incidente.

▪ **DECORRENZA E DURATA**

Per decorrenza si intende la data di inizio della **Polizza**; per durata il periodo durante il quale la **Polizza** rimane in corso di validità.

▪ **DOCUMENTO DI ACQUISTO**

Documento (scontrino/fattura) informatico o cartaceo, rilasciato da MEDIAMARKET all'atto dell'acquisto/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e dell'adesione all'**Assicurazione**, dove apparirà l'importo del **Premio**, con evidenza separata rispetto al prezzo di acquisto dell'**Apparecchio** e un codice univoco di attivazione (**numero di contratto**), necessario per il completamento formale dell'adesione.

▪ **GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'**

Garanzia prestata dal venditore di beni di consumo ai sensi del titolo 3 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n.206 (articoli dal 128 al 135 del codice del Consumo) la cui durata è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

Nel caso di acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** da parte di una persona giuridica o di soggetto non consumatore la durata è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ **GUASTO/I**

Evento non assicurato determinato da malfunzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico **interno all'Apparecchio Assicurato** stesso.

▪ **INCIDENTE:**

Qualsiasi evento improvviso, imprevisto, inevitabile, esterno **all'Apparecchio Assicurato** ed estraneo a fatto dell'**Assicurato**, che costituisce la causa esclusiva del **Danno Materiale Accidentale** subito dall'Apparecchio in copertura.

▪ **INCIDENTE ELETTRICO**

Evento che comporta il danneggiamento dell'**Apparecchio Assicurato** in conseguenza di scariche, correnti, surriscaldamento, cortocircuito, calo di tensione, induzione, difetto d'isolamento o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

▪ **MASSIMALE**

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la copertura assicurativa. Se i danni sono superiori a tale somma la differenza resta a carico dell'**Assicurato**.

▪ **NUMERO DI CONTRATTO**

Codice di attivazione dell'**Assicurazione** rilasciato da MEDIAMARKET al momento dell'acquisto della copertura unitamente al **Documento di Acquisto** e presente sullo stesso; il codice è univoco e consente di completare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa sul sito <https://mediaworldprotection.it>

▪ **PARENTI**

Soggetti che discendono da uno stesso stipite sia in linea retta che collaterale entro il sesto grado.

▪ **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della copertura assicurativa del singolo Assicurato.

▪ **POLIZZA COLLETTIVA**

Il documento sottoscritto da **Assicuratore** e **Contraente** che, nel suo complesso, prova l'assicurazione e disciplina i rapporti tra l'**Assicuratore** e il **Contraente** nonché tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato**.

▪ **PREMIO/I**

La/Le somma/e dovuta/e dall'**Aderente** all'Assicuratore, incassata/e dal **Contraente** su delega dell'**Assicuratore**.

▪ **RECLAMO**

Una dichiarazione scritta d'insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati Reclami le richieste d'informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

▪ **SINISTRO**

Evento che può essere oggetto di copertura, alle condizioni espresse nelle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

▪ **TERZI**

Tutte le persone diverse dall'**Assicurato**. Non sono considerati **Terzi** i membri del nucleo familiare dell'**Assicurato** (come risulta da stato di famiglia) nonché i propri **Parenti** ed **Affini** anche non conviventi.

▪ **VALORE DELL'APPARECCHIO ASSICURATO**

Il Valore dell'Apparecchio Assicurato è pari al prezzo pagato dall'**Aderente** al momento dell'acquisto del prodotto, così come risultante dal **Documento di Acquisto** rilasciato dal venditore.

Il Valore dell'Apparecchio Assicurato, acquistato contestualmente alla Copertura assicurativa, costituisce il limite massimo per cui la stessa è prestata per tutta la durata della garanzia assicurativa.

1- SEZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE



COSA POSSO ASSICURARE?

1.1 BENI ASSICURATI

L'assicurazione, alle condizioni, nei limiti e con le modalità meglio descritte nel prosieguo del presente documento ha ad oggetto i sinistri riguardanti l'**Apparecchio Assicurato** per il caso di **Danno Materiale Accidentale**.

AVVERTENZA:

La protezione assicurativa copre un unico sinistro per ciascun anno di validità della Polizza.

Pertanto, la garanzia assicurativa prevede:

- in caso di **Adesione a 12 mesi: 1 sinistro indennizzato/liquidato** nel periodo di vigenza della copertura;
- in caso di **Adesione a 24 mesi: 1 sinistro indennizzato/liquidato** nei primi 12 mesi di vigenza della copertura, **1 sinistro indennizzato/liquidato** nei secondi 12 mesi di vigenza della copertura.



CHE COSA È ASSICURATO IN CASO DI DANNO?

1.2 OGGETTO E LIMITE DELLA COPERTURA – DANNO MATERIALE ACCIDENTALE

L'**Assicuratore** prenderà in carico i costi di riparazione dell'**Apparecchio Assicurato** e/o dell'**Accessorio** danneggiato, con organizzazione ed esecuzione dei relativi e necessari adempimenti, secondo le procedure descritte, oppure, nel caso in cui l'**Apparecchio Assicurato** risulti irreparabile, l'Assicurato riceverà un **Buono d'Acquisto omni-cale**, a condizione che i **Danni Materiali Accidentali**:

- siano generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili (a titolo esemplificativo caduta accidentale dell'**Apparecchio Assicurato** o urto dello stesso), non imputabili ad uso improprio dell'**Apparecchio Assicurato**, **negligenza**, **colpa grave**, atto doloso da parte dell'**Assicurato**;
- risultino essere esteriormente visibili e riscontrabili;
- siano tali da impedire il corretto funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** ovvero ne pregiudichino una o più delle sue funzionalità.

AVVERTENZA: Nel caso in cui l'**Apparecchio Assicurato** risulti irreparabile o la riparazione abbia un costo superiore al **Valore dell'Apparecchio Assicurato** o sia considerata dall'**Assicuratore** antieconomica l'**Assicurato**, previa consegna all'**Assicuratore** a titolo definitivo dell'**Apparecchio Assicurato** di ogni **Accessorio** originale, riceverà un **Buono d'Acquisto omni-cale** previa identificazione dell'Assicurato tramite la presentazione del documento d'identità dell'Assicurato o tramite accesso al sito online previa registrazione dell'Assicurato il cui valore corrisponde all' **80%** del prezzo di acquisto dell'**Apparecchio Assicurato**, al netto di IVA qualora l'**Assicurato** sia titolare di Partita IVA o sia una persona giuridica.

Il **Buono d'Acquisto omni-canale** potrà essere utilizzato presso la rete di vendita Media World entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione; è personale non cedibile né frazionabile.



LIMITE DI COPERTURA

L'Apparecchio Sostitutivo, l'Apparecchio di Scambio o l'apparecchio comprato con l'utilizzo del Buono di **Acquisto omni-canale** sono garantiti alle stesse complessive condizioni dell'**Apparecchio Assicurato** per il periodo residuo di copertura, a condizione che l'**Assicurato** abbia dato comunicazione all'Assicuratore di numero di IMEI/numero di serie, marca e modello del nuovo apparecchio, con le modalità previste all'articolo "Modifica del rischio" che segue.

AVVERTENZA:

Considerato la natura dell'indennizzo e la necessità di ripristinare le impostazioni di sistema al fine di verificare il malfunzionamento denunciato, si raccomanda di provvedere al back up e salvataggio dei dati contenuti nell'Apparecchio Assicurato prima della consegna al corriere incaricato dall'Assicuratore. In ogni caso SPB ITALIA, il Centro Tecnico e l'Assicuratore non sono responsabili dei danni derivanti dalla perdita di dati in conseguenza dell'adempimento della prestazione assicurativa.

Nell'ipotesi in cui l'Apparecchio Assicurato abbia la funzione "geo localizzazione" e/o account "Cloud" o equivalente, l'Assicurato dovrà necessariamente procedere alla dissociazione dell'apparecchio al fine di consentirne la diagnosi. (obbligatorio per APPLE/sistemi IOS e Samsung /sistemi Android).

La mancata dissociazione potrebbe impedire ostacolare la procedura d'indennizzo con conseguente allungamento dei tempi di gestione o l'eventuale restituzione dell'apparecchio danneggiato, non riparato, all'Assicurato.

AVVERTENZA:

In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato alla liquidazione del sinistro tramite Apparecchio di Scambio e/o Buono di Acquisto omni-canale rimarranno a Suo carico le spese di restituzione dell'Apparecchio Assicurato.



**CHE COSA
NON È
ASSICURATO
IN CASO DI
DANNO?**

1.3 ESCLUSIONI DALLA COPERTURA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE

- i **Danni Materiali Accidentali** causati a parti esterne dell'**Apparecchio Assicurato** che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- i **Danni Materiali Accidentali** o malfunzionamenti dell'**Apparecchio assicurato** di qualsivoglia natura, rientranti nella garanzia del costruttore e/o del distributore e/o del venditore;
- I **Danni Materiali Accidentali** imputabili a **Guasto o Incidente Elettrico**, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti;
- I **Danni Materiali Accidentali** per i quali non è stata eseguita la dissociazione dell'ID dall'**Apparecchio Assicurato** nel caso di prodotti di marca APPLE o altro con sistema operativo iOS 7, equivalente o superiore o di marca Samsung con sistema operativo Android.
- I **Danni Materiali Accidentali** all'**Apparecchio Assicurato** oggetto del sinistro per i quali l'**Assicurato** non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il codice IMEI/numero di serie dello stesso e il codice IMEI/numero di serie dichiarato sul sito di attivazione online.
- I **Danni Materiali Accidentali** per i quali l'**Assicurato** non sia in grado di mettere a disposizione dell'Assicuratore l'**Apparecchio Assicurato** oggetto del sinistro.
- i **Danni Materiali Accidentali** causati da un uso improprio dell'**Apparecchio Assicurato** nonché dal mancato rispetto delle regole di manutenzione indicate dal Produttore

- I **Danni Materiali Accidentali** riconducibili a difetti seriali o oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore.

2 SEZIONE COMUNE A TUTTE LE COPERTURE



**CHE COSA
NON È
ASSICURATO?**

2.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Sono esclusi i **Sinistri**:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'**Assicurato** non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'**Assicurato** provi che il **Sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'**Assicurato**;
- che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- derivanti da fenomeni di **Catastrofe Naturale**;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'**Assicurato**;
- per i quali l'**Assicurato** non sia in grado di produrre una dichiarazione di **Sinistro**.



**LIMITE DI
COPERTURA**

AVVERTENZA:

Il Valore dell'Apparecchio Assicurato, acquistato contestualmente alla Copertura assicurativa, determina il limite massimo per cui è prestata la copertura assicurativa per tutta la durata della garanzia assicurativa.

Di conseguenza, l'eventuale indennizzo di un Apparecchio di Scambio o di un Apparecchio comprato con l'utilizzo del Buono di Acquisto omni-canale, sarà parametrato sul prezzo di acquisto del secondo bene e non potrà essere superiore al limite massimo, pari al Valore del primo Apparecchio Assicurato

**CON QUALI
CONDIZIONI
OPERATIVE MI
ASSICURO?**

2.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

AVVERTENZA:

L'esecuzione della riparazione dell'Apparecchio Assicurato oppure la consegna dell'Apparecchio di Scambio o l'utilizzo del Buono di Acquisto omni-canale valgono ad ogni effetto quale quietanza liberatoria e definitiva di ogni diritto dell'Assicurato; pertanto l'Assicurato non avrà nulla più a pretendere dall'Assicuratore, da SPB ITALIA e da MEDIAMARKET per tutti i titoli di indennizzo, danno, accessori o spese, anche legali, relativi al sinistro in oggetto con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria in qualsiasi sede anche verso terzi.

Nei casi di sostituzione dell'Apparecchio Assicurato o emissione del Buono di Acquisto omni-canale, l'Assicurato riconosce che l'Apparecchio Assicurato danneggiato che abbia

un residuo valore economico, diverrà di proprietà dell'**Assicuratore**, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, rinunciando in tal caso l'**Assicurato** ad ogni diritto sull'**Apparecchio** in questione.

In tutte le altre ipotesi l'**Apparecchio Assicurato** rimarrà nella disponibilità e proprietà dell'**Assicurato** che, ove necessario, sarà tenuto al suo smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti, senza assunzione di responsabilità alcuna in capo all'**Assicuratore**.

La cessione di proprietà dell'**Apparecchio** sarà formalizzata con comunicazione da parte dell'**Assicuratore** all'atto della definizione del sinistro.

Se un **Accessorio** purché incluso all'origine nell'**Apparecchio Assicurato** e a condizione che non sia mai stato sostituito dall'**Assicurato**, è oggetto di un **Sinistro** coperto dall'assicurazione, l'**Assicuratore** procederà a titolo di indennizzo alla sola sostituzione dell'**Accessorio** oggetto di **Danno Materiale Accidentale**, con le modalità comunicate all'**Assicurato**.

In caso di Adesione a 24 mesi l'Apparecchio di scambio o l'Apparecchio comprato con l'utilizzo del Buono di Acquisto omni-canale a seguito di sinistro verificatosi nel primo anno di validità della polizza è garantito alle stesse complessive condizioni dell'**Apparecchio Assicurato nel secondo anno** di copertura, a condizione che l'**Assicurato** abbia dato comunicazione all'**Assicuratore** di numero di imei/numero di serie, marca e modello del nuovo Apparecchio, con le modalità previste all'articolo "Modifica del rischio" che segue.

3- IN CASO DI SINISTRO



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

3.1 DENUNCIA DI SINISTRO DA PARTE DELL'ASSICURATO

A richiesta di MEDIAMARKET, SPB ITALIA S.r.l. curerà la gestione amministrativa delle pratiche di **Sinistro**. Conseguentemente si prevede che l'**Assicurato** deve denunciare l'evento a SPB nel momento in cui è venuto a conoscenza del **Sinistro**.

Chi contatto in caso di sinistro?

Per denunciare un evento di sinistro collegati al sito: <https://mediaworldprotection.it> e segui le indicazioni in esso indicate.

Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico:

02 86 31 19 64

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.


3.2 FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI DANNO MATERIALE ACCIDENTALE:

Cosa fare

1/ Munirsi del **Documento di Acquisto** (scontrino)

<p>2/ Collegarsi al sito https://mediaworldprotection.it</p> <p>3/ Inserire il Codice di attivazione “Numero di contratto” e la data di acquisto presenti sul Documento di Acquisto</p> <p>4/ Seguire le istruzioni indicate sul sito</p> <p>5/ Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto “Documenti giustificativi”.</p> <p>Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero 02 86 31 19 64 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali).</p> <p>Documenti Giustificativi:</p> <p>1/ Una dichiarazione che descriva la dinamica in cui è accaduto il Sinistro, specificando il modello e il numero di IMEI/numero di serie dell’Apparecchio Assicurato (Dichiarazione di Sinistro)</p> <p>2/ Copia del Documento di Acquisto</p> <p>3/ Copia dell’Attestato.</p> <p>In ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti con comunicazione scritta a SPB ITALIA o all’Assicuratore.</p> <p>Al fine di accelerare la corretta valutazione del Danno Materiale Accidentale e la gestione amministrativa del Sinistro è necessario inoltrare a SPB ITALIA tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Per agevolare la definizione del Sinistro, è richiesta all’Assicurato la disponibilità a produrre qualsiasi altro documento si ritenesse necessario ai fini di una corretta valutazione del Sinistro.</p> <p>AVVERTENZA: L’invio di documentazione incompleta potrebbe impedire la gestione della pratica di Sinistro.</p>

4 PROCEDURA DI INDENNIZZO

 <p>QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA</p>	<p>Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di Sinistro e tutti i documenti giustificativi richiesti, l’Assicuratore, secondo le modalità comunicate all’Assicurato, verificato che l’evento denunciato rientra nella copertura Danno Materiale Accidentale, provvederà a liquidare l’Indennizzo spettante all’Assicurato nel termine di 30 giorni.</p> <p>L’Assicurato dovrà comunque fornire tutti gli ulteriori documenti che l’Assicuratore riterrà necessari per valutare la fondatezza della richiesta d’indennizzo e procedere all’indennizzo stesso.</p> <p>L’Assicuratore, qualora ritenga necessario predisporre ulteriori accertamenti e/o eseguire una nuova stima del Danno Materiale Accidentale, in aggiunta alla diagnosi del Centro Tecnico Autorizzato potrà richiedere anche l’intervento ed il parere di un perito. Se il Danno Materiale Accidentale– secondo la diagnosi effettuata da un Centro Tecnico autorizzato dall’Assicuratore – non venisse accertato o in caso di mancanza degli Accessori originali, l’Apparecchio Assicurato sarà restituito all’Assicurato.</p> <p>AVVERTENZA:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerato la natura dell'indennizzo e la necessità di ripristinare le impostazioni di sistema al fine di verificare il malfunzionamento, si raccomanda di provvedere al back up e salvataggio dei dati contenuti nell'Apparecchio Assicurato prima della consegna al corriere incaricato dall'Assicuratore.

5 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



COSA FARE AL MOMENTO DELLA ADESIONE?

5.1 MODALITÀ DI ADESIONE

Alla Polizza PROTECTION SMARTWATCH possono aderire solamente i Titolari di **Carta Fedeltà MEDIAMARKET** nei punti vendita a marchio MediaWorld o i soggetti che si siano registrati sul sito a marchio MediaWorld per l'acquisto online, purché persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, o persone giuridiche con sede in Italia, in occasione e contestualmente all'acquisto dell'Apparecchio Assicurato.

L'adesione dovrà risultare, a pena di inefficacia del contratto assicurativo, dal **Documento di Acquisto** attestante, oltre all'acquisto o al ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** in caso di procedura «Pick up e Pick and Pay», il contestuale pagamento del **Premio**.

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve conservare il **Documento di Acquisto** comprovante il pagamento/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio di assicurazione**.

Per ogni eventuale controversia, farà fede il **Documento di Acquisto**.

5.1.1 In caso di acquisto presso un punto vendita

L'adesione avviene quando l'**Aderente**, dopo aver ricevuto copia e preso visione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, paga il **Premio** della Polizza PROTECTION SMARTWATCH.

Il **Documento di Acquisto** cartaceo sarà debitamente sottoscritto dall'**Aderente** per ricevuta ed approvazione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

L'**Assicurazione** decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio** di polizza, così come risulta dal **Documento di Acquisto**.

5.1.2 In caso di acquisto online

All'**Aderente** sarà data preventiva informativa sulle caratteristiche del rischio assicurato, sul **Premio** dovuto e sull'**Assicuratore**.

L'adesione avviene quando l'**Aderente**, dopo aver preso visione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, paga il **Premio** della Polizza PROTECTION SMARTWATCH. Il Documento di Acquisto e le Condizioni Generali di Assicurazione saranno rese disponibili nell'area riservata del cliente.

L'Assicurazione decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio** di polizza, così come risulta dal **Documento di Acquisto**.

5.1.23 In caso di acquisto del bene on line secondo la modalità «Pick up e Pick and Pay», il Cliente potrà aderire alla copertura assicurativa sia in modalità on-line contestualmente all'acquisto che al momento del ritiro del bene in negozio.

L'adesione avviene quando l'**Aderente**, dopo aver avuto copia e preso visione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, paga il **Premio** della Polizza PROTECTION SMARTWATCH.

Il **Documento di Acquisto** cartaceo sarà debitamente sottoscritto dall'**Aderente** per ricevuta ed approvazione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

L'**Assicurazione** decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** previo o con contestuale pagamento del **Premio** di polizza, così come risulta dal o dai **Documento/i di Acquisto**.

5.1.4 Registrazione dell'adesione

AVVERTENZA:

L'**Aderente** deve completare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito <https://mediaworldprotection.it>, a partire dal 2° giorno successivo all'adesione, seguendo le indicazioni proposte e identificandosi attraverso un codice di attivazione (Numero di contratto) rilasciato da MEDIAMARKET al momento dell'acquisto/consegna e presente sul **Documento di Acquisto**.

In questa fase, sarà concessa la possibilità di indicare il nome dell'**Assicurato**, se diverso, purché effettivo proprietario dell'**Apparecchio Assicurato** e residente o con sede in Italia, specificandone ogni dato anagrafico/sociale.

In corso di procedimento di registrazione sarà, inoltre, chiesto di identificare univocamente l'**Apparecchio Assicurato**, secondo le specifiche tecniche richieste nonché di esprimere il proprio consenso a ricevere ogni comunicazione successiva e inerente il rapporto assicurativo via email, indicandone il relativo recapito o in via alternativa e subordinata, qualora l'**Assicurato** non disponga di tale indirizzo o non voglia utilizzare tale modalità, un proprio indirizzo per l'invio di comunicazioni.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative all'**Apparecchio Assicurato** possono compromettere il diritto alla prestazione.

A completamento della procedura, l'**Assicurato** riceverà un attestato di conferma (l'**Attestato**) via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato, contenente anche l'identificazione dell'**Apparecchio Assicurato**.




Il rapporto contrattuale si instaura direttamente tra l'**Assicuratore** e l'**Aderente** al momento dell'acquisto della **Polizza**, ovvero con l'**Assicurato** indicato in sede di registrazione qualora diverso da chi ha acquistato la **Polizza**.


AVVERTENZA: Ai fini di una migliore comprensione della copertura assicurativa offerta e di una più rapida procedura di indennizzo, l'**Assicurato** deve conservare le **Condizioni Generali di Assicurazione**, una copia dell'**Attestato** e il **Documento di Acquisto**.

6.1 MODIFICA DEL RISCHIO

AVVERTENZA: Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell'**Assicurato** o l'**Apparecchio Assicurato** sono rilevanti ai fini assicurativi, in particolare:

- i dati dell' eventuale **Apparecchio di Scambio o dell'apparecchio acquistato con il Buono di Acquisto omnicanale** (marca, modello, numero di serie/IMEI) che dovesse aver sostituito l'**Apparecchio Assicurato**
- i dati di un eventuale **Apparecchio sostitutivo** nel quadro della **Garanzia Legale di Conformità (imei, marca, modello)**
- o ancora tutte le modifiche dei dati anagrafici dell'**Assicurato**

	<p>devono essere comunicate dall'Assicurato a SPB per iscritto (SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano), entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell'evento corrispondente.</p> <p>Il mancato rispetto di tali obblighi potrà causare la decadenza della copertura assicurativa ove ricorrano le condizioni dell'art. 1898 Codice Civile.</p>
 <p>QUANDO E COME DEVO PAGARE?</p>	<p><u>6.2 PREMIO DI ASSICURAZIONE</u></p> <p>Il Premio di polizza è proporzionale al rischio assicurato. L'ammontare del Premio è indicato sul Documento di Acquisto di MEDIAWORLD che attesta il pagamento dello stesso. L'importo del Premio di polizza è pagato integralmente dall'Aderente al momento dell'adesione all'assicurazione.</p> <p><u>6.3 ONERI FISCALI</u></p> <p>Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione sono a carico dell'Aderente quale obbligato al pagamento del Premio (tasse incluse) e sono quantificati nella misura del 22,25% del premio lordo.</p>
 <p>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</p>	<p><u>6.4 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA</u></p> <p>La COPERTURA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE si perfeziona il giorno dell'adesione per una durata o di 12 mesi o di 24 mesi ed entra in vigore a partire dalla data di acquisto o dalla data di consegna del bene, se successiva.</p>
 <p>COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?</p>	<p><u>6.5 CESSAZIONE DELLA COPERTURA E RECESSO DELL'ADESIONE</u></p> <p><u>AVVERTENZA:</u></p> <p>La copertura termina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di adesione a 12 mesi al primo Sinistro liquidato / In caso di adesione a 24 mesi al secondo sinistro liquidato • Alla sua naturale scadenza • In caso reso dell'Apparecchio Assicurato • In caso di recesso dal contratto assicurativo negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. <p><u>6.5.1 Reso dell'Apparecchio Assicurato</u></p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato si avvallesse della facoltà di reso dell'Apparecchio Assicurato nel termine contrattualmente previsto dal Contraente, il contratto assicurativo si intenderà automaticamente risolto e l'Assicurato potrà ottenere il rimborso del Premio di polizza, al netto delle imposte. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni reso di Apparecchio Assicurato effettuato nei termini previsti.</p> <p><u>6.5.2 Recesso dal contratto assicurativo</u></p> <p>Sia nel caso di acquisto presso un punto vendita Media World sia nel caso di acquisto online, è data facoltà all'Aderente di recedere dal contratto assicurativo nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto/consegna, dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di raccomandata RR o rivolgendosi al punto vendita Media World in cui si è effettuato l'acquisto.</p> <p>In entrambe le ipotesi l'Assicuratore provvederà allo storno della copertura ed alla restituzione del relativo Premio, al netto delle imposte di legge, alla Contraente, che ne</p>

	<p>curerà l'accredito all'Assicurato, purché quest'ultimo non abbia effettuato alcuna denuncia di sinistro.</p>
 <p>DOVE VALE LA COPERTURA?</p>	<p>6.6 ESTENSIONE TERRITORIALE</p> <p>La copertura ha effetto per i fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, nell'ambito della liquidazione del Sinistro, l'Apparecchio Assicurato per la presa in carico e la successiva perizia deve essere in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ESEMPIO: Mentre ero in vacanza in Spagna l'Apparecchio mi è accidentalmente caduto ed ha subito un Danno che ne impedisce il funzionamento; la copertura assicurativa è operante?</p> <p>RISPOSTA: Sì, in questo caso la copertura assicurativa ha effetto (essendo coperti i fatti occorsi in tutto il mondo), ma per poter beneficiare dell'Indennizzo previsto dalle Condizioni di Assicurazione l'Apparecchio deve essere riparato <u>da un Centro Tecnico Autorizzato in Italia</u>.</p> </div>
<p>ALTRE CONDIZIONI</p>	<p>6.7 PRESCRIZIONE</p> <p>I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che li ha originati.</p> <p>La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'Assicurato di formale richiesta di indennizzo a mezzo raccomandata a.r. all'Assicuratore ovvero a SPB ITALIA. Tale richiesta vale quale costituzione in mora dell'Assicuratore stesso. La prescrizione si interrompe, inoltre, con riconoscimento di debito da parte dell'Assicuratore.</p> <p>6.8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>A) Motivi di raccolta dei dati personali</p> <p>Nell'ambito del contratto di assicurazione, l'assicuratore, il contraente e SPB Italia et i fornitori raccolgono presso l'aderente/assicurato dei dati personali il cui trattamento è regolamentato dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.</p> <p>La raccolta e il trattamento di questi dati sono necessari per l'adesione e la gestione del contratto, nonché per l'operatività delle coperture. La loro comunicazione è pertanto obbligatoria al momento dell'adesione e per tutta la durata del contratto.</p> <p>L'Aderente è espressamente informato che i dati personali raccolti possono essere trattati per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'adesione, la gestione e l'esecuzione del contratto di assicurazione e delle sue garanzie, compresa la gestione di eventuali reclami attinenti al contratto stesso; • L'esecuzione di alcune azioni di prevenzione del rischio, l'elaborazione di statistiche e di calcolo del premio; • La lotta contro la frode all'assicurazione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; • Il rispetto e l'esecuzione di obblighi legali e regolamentari

- L'esercizio dei diritti delle parti scaturito dal contratto, ed in particolare l'esercizio dei ricorsi a disposizione dell'Assicuratore.

I trattamenti elencati cui sopra si basano sull'esecuzione del contratto, il rispetto della normativa vigente o il perseguimento di un legittimo interesse, in particolare in materia di lotta al riciclaggio.

B) Destinatari e conservazione dei Dati

I dati personali raccolti sono destinati all'Assicuratore, al Contraente, SPB Italia e possono essere comunicati ad altre società, intermediari assicurativi, periti e fornitori incaricati dell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto assicurativo, e che partecipano all'esecuzione delle attività descritte all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

I dati a carattere personale raccolti sono conservati per una durata determinata sulla base della finalità del trattamento, nel rispetto dei termini legali di prescrizione o di esercizi dei diritti o degli obblighi legali o regolamentari.

A) Obblighi dei partner durante il trattamento dei dati personali

L'Assicuratore, il Contraente, SPB Italia e i loro fornitori s'impegnano a rispettare i principi di protezione dei dati a carattere personale a partire dalla concezione della Polizza assicurativa e ad utilizzare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità dei dati e la tracciabilità delle azioni di trattamento eseguite. I dati a carattere personale potranno pertanto essere oggetto di anonimizzazione dal momento che i dati in questione non sono utilizzati nell'ambito del contratto di assicurazione.

Nell'ipotesi in cui i dati personali siano trasmessi fuori dall'Unione Europea, il trattamento è realizzato nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla normativa. I dispositivi di protezione relativi a tale trattamento sono disponibili presso il Responsabile per la Protezione dei Dati.

B) Diritti dell'Interessato

All'Aderente e/o all'Assicurato sono garantiti diritti di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione, limitazione al trattamento e portabilità dei dati personali e delle informazioni che li riguardano alle condizioni previste dal Regolamento U.E. 2016/679.

Possono in qualsiasi momento comunicare (e modificare) le proprie istruzioni attinenti alla conservazione, alla cancellazione e alla comunicazione di questi dati dopo il loro decesso, e nominare una persona incaricata di eseguirli. In caso di mancata disposizione e/o di nomina si applicherà la normativa vigente in materia.

Per esercitare uno o tutti i diritti sopracitati, l'interessato può, previa comunicazione di un documento d'identità valido, contattare:

Il Responsabile alla Protezione dei Dati dell'Assicuratore scrivendo a:

- POSTA : 26 RUE DU GENERAL MOUTON DUVERNET, 69003 LYON

- EMAIL : : DPD@AXERIA-IARD.FR

E/o il Responsabile alla protezione dei Dati di SPB Italia scrivendo a:

- POSTA: SERVIZIO PRIVACY, CORSO MONFORTE 52/54 - 20122 MILANO
- EMAIL: PRIVACY@SPBITALIA.IT

È obbligo del Titolare rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta.

6.9 FALSE DICHIARAZIONI

Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'**Assicurato**, relative a circostanze tali che l'**Assicuratore** non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l'**Assicurato** ha agito con dolo o colpa grave. Se l'**Assicurato** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'**Assicuratore** può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all'**Assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

6.10 PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

Qualora siano state stipulate in buona fede più polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio regolato con la presente assicurazione, ciascuna di esse produce i suoi effetti entro i propri limiti e condizioni. Non è previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione all'**Assicuratore** all'atto dell'**Adesione** ma, in caso di **Sinistro**, sarà onere dell'**Assicurato** darne informativa reciproca a ciascuna impresa di assicurazione.

6.11 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO

La presente **Polizza** di assicurazione, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana.

La lingua applicabile è l'italiano.

6.12 SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha liquidato il **Sinistro** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, nei diritti dell'**Aderente/Assicurato** verso i **Terzi** responsabili.

6.13 CLAUSOLA BROKER

MEDIAMARKET, in qualità di **Contraente** del presente contratto, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al **Broker** SPB Italia S.r.l., con sede in Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano, iscritto al RUI con il numero B 000066743.

6.14 CONTROLLO DI ASSICURATORE E BROKER

L'autorità incaricata del controllo di **AXERIA** è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS 92459 , 75436 Parigi Cedex 09, Francia.

L'autorità incaricata del controllo della **SPB Italia S.r.l.** è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

**COME POSSO
PRESENTARE UN
RECLAMO?**

6.15 RECLAMI

L'Assicurato o l'Aderente o il Contraente hanno facoltà di inoltrare **Reclamo** per iscritto, da intendersi quale dichiarazione di insoddisfazione in relazione agli obblighi e agli adempimenti propri dell'intermediario/**Broker** o dell'Assicuratore.

Allo scopo potranno rivolgersi:

quanto all'Intermediario: posta: SPB ITALIA S.r.l., Servizio **Reclami**, Corso Monforte 52/54 – 20122 Milano

e-mail: reclami@spbitalia.it; fax: (+39) 02.86.31.19.44

quanto all'Assicuratore:

posta : AXERIA 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

email : service-reclamations@axeria-iard.fr

SPB Italia si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari ai **Reclami** di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione all'Assicuratore ove di Sua pertinenza.

È obbligo dell'Assicuratore e dell'Intermediario/**Broker** adottare una politica di gestione dei **Reclami** tempestiva e corretta, in ogni caso o dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Qualora l'Assicurato o l'Aderente o il Contraente reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del **Reclamo** o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma), corredando l'esposto della documentazione relativa al **Reclamo** trattato.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.

6.15.1 Liti Transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte dell'Assicuratore, degli Intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

6.15.2 O.D.R.

L'Assicurato o l'Aderente, qualora desiderasse sporgere **Reclamo** in merito ad un prodotto assicurativo acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Art. 1892 – Dichiarazione inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze e senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

ex artt 13-14 Regolamento U.E 2016/679

In applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali prevista nel citato Regolamento, recepita in Italia e vigente tempo per tempo, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti per consentirLe di esprimere un consenso consapevole.

1. Titolare del trattamento

I suoi dati saranno trattati da AXERIA 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui dati personali trattati, con una specifica richiesta:

tramite e-mail: dpd@axeria-iard.fr

tramite posta: 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

2. Quali dati raccogliamo

- categoria dati personali oggetto del trattamento

Raccogliamo dati personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica). Tra queste informazioni possono essere raccolti anche dati cosiddetti di natura sensibile rientranti in categorie di dati oggetto di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra.

- come sono raccolti i dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente, per il tramite di altri soggetti, parti del processo di vendita del prodotto assicurativo che La riguarda (contraenti di polizza a cui Lei aderisca o in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.) e di altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc...), oppure di soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; di organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi assicurativi o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa e/o altri soggetti istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine.

3. Perché le chiediamo i dati

L'indicazione dei dati richiesti è **necessario** per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione, ivi compresa la prestazione dei servizi assicurativi offerti. In particolare: adesione alle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e altre prestazioni connesse all'esecuzione dei contratti in essere

Inoltre, i Suoi dati potranno essere oggetto di trattamento, sempre nell'ambito delle finalità primarie, per: riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

La base giuridica del trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione del contratto assicurativo da parte della **Compagnia**, nonché il legittimo interesse della stessa a prevenire ed individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione.

Pertanto, in assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle le prestazioni assicurative derivanti dal contratto.

4. Come trattiamo i suoi dati

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati e sempre in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati in ottemperanza alle vigenti normative. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

I dati personali raccolti potranno essere altresì trattati, sia in formato cartaceo (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei presso i punti vendita o in via elettronica) che in formato elettronico, con le modalità strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti nonché per la comunicazione ai soggetti indicati sopra anche mediante l'uso di dispositivi automatici di chiamata, telefax, comunicazioni elettroniche o via Web.

Le attività sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare del trattamento, da società di Gruppo, dai suoi agenti o collaboratori anche avvalendosi di società specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti svolgono la funzione di "Responsabile" o di "Autorizzato" del trattamento dei dati, preposti all'esecuzione di tutte le operazioni strumentali al conseguimento dei fini sopra descritti, oppure operano come distinti "Titolari" del trattamento. Le precisiamo inoltre che quali "Responsabili" o "Autorizzati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni, nella misura ragionevolmente necessaria per eseguire queste attività e non sono oggetto di diffusione.

Conferendo i suoi dati al Titolare lei autorizza al trattamento anche i Responsabili esterni sopra indicati, debitamente incaricati di specifici trattamenti, che potranno entrare in diretto contatto con lei.

ei.

Per questo motivo sottolineiamo che tutti i nostri collaboratori e le società a cui ci affidiamo sono soggetti di nostra fiducia, selezionati in modo attento e meticoloso.

5. Conservazione dei dati

Alla fine delle attività inerenti al contratto assicurativo, impregiudicati gli obblighi di conservazione dei documenti ex art. 2220 cod. civ. i suoi dati saranno conservati sui nostri sistemi informatici per la durata di anni 10 dalla scadenza della adesione alla copertura assicurativa ovvero dalla liquidazione di sinistro ove occorso o dall'ultimo atto interruttivo la prescrizione.

6. Come condividiamo i Suoi dati

6.1 servizi correlati

La informiamo inoltre che i dati, secondo i casi, possono essere comunicati ad altri soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" per le finalità sopra esposte. In relazione a tale finalità i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. Inoltre, nell'ambito della esecuzione delle prestazioni assicurative ovvero in adempimento a obblighi di legge, i dati possono essere comunicati a: studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie legali, periti, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; CID; ecc.); IVASS, Ministero delle attività produttive, Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine.

L'elenco di queste società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

6.2 trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trattati e o conservati anche in Francia offrendo all'interessato adeguate garanzie di tutela dei propri interessi, in quanto la Francia è paese membro dell'Unione Europea e, come tale, tenuto all'ottemperanza completa alle disposizioni relative alla Protezione dei dati personali contenute nel Regolamento U.E. 2016/679.

Per talune attività, i suoi dati possono essere trattati da un soggetto operante in un paese extra U.E., per il quale si garantisce il pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche al di fuori dei confini, sia qualora il paese sia oggetto di dichiarazione di adeguatezza da parte della Commissione UE sia, in eventuale assenza, assumendo ogni dovuta garanzia appropriata ed adeguata tramite l'attuazione di specifiche clausole contrattuali modello. In tali ipotesi, peraltro, è la conservazione dei dati personali è effettuata esclusivamente in paesi dell'Unione Europea. Ella avrà diritto **di ottenere dal Titolare** ogni comunicazione per avere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili. Salve le sue facoltà come indicate e specificate al successivo art. 7.

7. Quali sono i suoi diritti

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dal Regolamento U.E. 2016/679, nel testo vigente tempo per tempo, i cui principi sono riportati di seguito.

Nello specifico, Lei ha il diritto di ottenere, in ogni momento:

- la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: l'origine dei dati non raccolti presso di Lei, le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, l'eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati (in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali), le garanzie offerte da eventuali Paesi terzi nei quali i dati fossero trasferiti, il periodo di conservazione dei dati (o i criteri per determinarlo), la possibilità di chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del loro trattamento, il diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo;
- la comunicazione di copia dei dati in forma intelligibile, nel rispetto dei diritti di terzi;
- la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei dati inesatti e l'integrazione dei dati incompleti;
- ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento U.E. 2016/679, rispettivamente la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati e/o la limitazione del loro trattamento;
- l'indicazione dei destinatari ai quali siano state trasmesse eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione;
- l'identità e i dati di contatto del Titolare e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento;
- i dati personali trattati in maniera automatizzata (in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 21 del Regolamento U.E. 2016/679, potrà inoltre opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

8. Modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento il Cliente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i Suoi diritti o ottenere maggiori informazioni, anche in relazione ai dati come trattati o ai soggetti ai quali i Suoi dati possono essere stati comunicati, compreso l'elenco delle persone nominate Responsabili, scrivendo a AXERIA:

- tramite e-mail: dpd@axeria-iard.fr
- tramite posta: 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

E obbligo del Titolare rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta.

Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; Fax: (+39) 06.69677.3785.



Allegato 3

INFORMATIVA SULL'INTERMEDIARIO, CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

Spb Italia, che ha intermediato la stipulazione della Polizza Collettiva su incarico del Contraente e che partecipa alla gestione del sinistro nell'interesse dell'Assicurato, ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto l'intermediario consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

Sezione I- Informazioni generali sul Broker che entra in contatto con il Contraente

Alessandro FILETTI, iscritto alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000580608 in data 24 ottobre 2023, tel. +3902863119.1, mail: commerciale@spbitalia.it

Responsabile dell'attività di intermediazione del Broker per il quale svolge l'attività, **SPB Italia S.r.l.**, società iscritta alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000066743 in data 15 giugno 2007, con sede in MILANO, Corso Monforte nr. 52-54, sito web: www.spbitalia.it, tel. +3902863119.1 – fax +390286311944, email: contatto@spbitalia.it, pec : spbitalia@pec.it

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con sede in ROMA, via del Quirinale, 21 tel.: +3906421331; fax: +390642133206.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario potranno essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito proprio internet.

1. l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato.
2. l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo dichiara che:


- **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- **Nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione par la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa proponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa proponente.
- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale).
- d) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap S.p.A., Via Yser nr. 14 – 00198 Roma_ PEC consap@pec.consap.it _mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

Informativa sul distributore – allegato 3 – settembre 2021

	COMPAGNIA AXERIA	POLIZZA N. AXEMWSW24
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Allegato 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Spb Italia, che ha intermediato la stipulazione della Polizza Collettiva su incarico del Contraente e che partecipa alla gestione del sinistro nell'interesse dell'Assicurato, ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Alessandro FILETTI, iscritto alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000580608 in data 24 ottobre 2023, tel. +3902863119.1, mail: commerciale@spbitalia.it

Responsabile dell'attività di intermediazione del Broker SPB Italia S.r.l. con sede in MILANO, società iscritta alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000066743 in data 15 giugno 2007, con sede in MILANO, Corso Monforte nr. 52-54.

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) SPB Italia S.r.l. agisce su incarico del cliente
- b) L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art.22 comma 10 del Decreto Legge n.179 del 18.10.2012 convertito nella legge n.221 del 17.12.2012.
- c) L'attività svolta per Conto di **SPB Italia S.r.l.** con sede in MILANO, Corso Monforte nr. 52-54, società iscritta alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000066743 in data 15 giugno 2007, con sede in MILANO, Corso Monforte nr. 52-54, sito web: www.spbitalia.it, tel. +3902863119.1 – fax +390286311944, email: contatto@spbitalia.it, pec : spbitalia@pec.it .

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

SPB Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, acquisisce dal Contraente ogni informazione utile a identificare le sue specifiche richieste ed esigenze, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto, anche in riferimento ai beni oggetto di acquisto di cui il contratto assicurativo è garanzia strumentale, e alla esistenza di Compagnie che offrono una tale tipologia di polizza con comparazione dei relativi prodotti ove esistenti, senza alcun vincolo o obbligo preventivo con la Compagnia di Assicurazione.

Si comunica che SPB Italia S.r.l non possiede alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in Compagnie di assicurazione.

SPB Italia S.r.l. è, inoltre sottoposta a direzione e coordinamento da SPB S.A.S, società di diritto francese, che allo stesso modo, non possiede alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in Compagnie di assicurazione.

Non sussistono, pertanto, situazioni né attuali né potenziali di conflitto con Compagnie di Assicurazione sia perché estranee alla compagine sociale sia in assenza di legami contrattuali che impongano all'intermediario specifici obblighi nella fase di valutazione del prodotto assicurativo, rispondente alle esigenze del proprio mandatario. In ogni caso, SPB Italia S.r.l. e il proprio intermediario addetto operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli assicurati.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

SPB Italia S.r.l dichiara che il proprio compenso è una commissione percentuale inclusa nel premio assicurativo e viene corrisposta direttamente e unicamente dalla Compagnia.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi versati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso che ha dato adempimento agli obblighi in materia con apertura di specifico e idoneo conto corrente dedicato e che, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private, si considerano effettuati direttamente all'/dall'impresa di assicurazione.

Sono ammesse le modalità di pagamento dei premi cui sotto elencate:

- i) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ii) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line;
- iii) denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

L'intermediario è autorizzato all'incasso dei premi in forza di specifico accordo con la Compagnia assicurativa e il **pagamento** in buona fede a cura del Contraente/Aderente al Broker o ai suoi collaboratori ai sensi dell'art. 118 del DLgs. 209/2005, **ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente/Aderente** e conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa prevista in contratto.

Allegato 4-Ter
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO,
CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

SPB Italia S.r.l, Società di brokeraggio a Socio Unico,
Iscrizione RUI n° B000066743, Registro Imprese Milano, C.F. e P.I. n° 13162190154

Spb Italia, che ha intermediato la stipulazione della Polizza Collettiva su incarico del Contraente e che partecipa alla gestione del sinistro nell'interesse dell'Assicurato, ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Gentile Cliente,

Ai sensi delle disposizioni del codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- b. ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito¹.
- f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

¹ La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018